

Norme & Tributi
Fisco e sentenze



NT+DIRITTO
Bio-On, respinto ricorso ex ad per 2,6 mln: "versamenti immorali"
La Cassazione, sentenza n. 4376 depositata oggi, ha giudicato inam-

missibile il ricorso del manager imprenditore
di **Francesco Machina Griffo**
La versione integrale dell'articolo su: **ntplusdiritto.ilsolo24ore.com**

Obbligo di comunicazione Cesop anche per gli scambi Psp-fornitore

E-commerce

Nuove faq delle Entrate in vista degli adempimenti in scadenza il 30 aprile

Soglia delle 25 operazioni con il cumulo dei dati della eventuale incorporata

Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce

Da conservare e comunicare anche i pagamenti effettuati e ricevuti da un Psp (Payment service provider) verso un proprio fornitore, mentre in caso di operazioni straordinarie intervenute nel corso di un trimestre, la società incorporante deve trasmettere i dati della incorporata cumulandoli con i propri ai fini del calcolo della soglia delle venticinque operazioni ver-

so un medesimo beneficiario transfrontaliero: continua l'opera di interpretazione e assistenza agli operatori interessati all'invio della comunicazione Cesop da parte dell'agenzia delle Entrate, con la pubblicazione nella giornata di ieri, 19 febbraio 2024, di ulteriori risposte a quesiti in vista del primo adempimento in scadenza il prossimo 30 aprile. Il che dimostra il particolare livello di attenzione dedicato alla comunicazione, introdotta con il decreto legislativo 153 del 2023, con cui, recependo la direttiva (UE) 2020/284, sono stati inseriti i nuovi articoli da 40-bis a 40-sexies all'interno del decreto Iva.

L'adempimento consiste nella raccolta e nella conservazione delle informazioni sui pagamenti transfrontalieri così da alimentare il Cesop (*Central electronic system of payment information*), che permette gli incroci necessari ad intercettare comportamenti irregolari nell'assolvimento degli obblighi Iva.

Gli obblighi di conservazione e comunicazione riguardano, secon-

do le indicazioni rese nella giornata di ieri, anche i pagamenti disposti e ricevuti da un prestatore di servizi di pagamento verso un proprio fornitore, quando risultano verificate le altre condizioni quali il numero di pagamenti transfrontalieri per trimestre verso un beneficiario.

Invece, in caso di incorporazione di un psp in altro soggetto nel corso di un trimestre di riferimento, le operazioni effettuate dal soggetto incorporato andranno comunicate

dall'incorporante chiamato anche alla verifica del superamento della soglia delle venticinque operazioni, che dà luogo all'obbligo di comunicazione, aggregando anche le operazioni per le quali ha prestato direttamente servizi di pagamento.

Gli altri chiarimenti forniti hanno riguardato la tempistica di invio di un file correttivo o sostitutivo, che andrà trasmesso quanto prima anche se oltre la scadenza stabilita, oltre che le modalità di comunicazione dei dati dei pagamenti quando il beneficiario è localizzato in UE o in altro Stato terzo.

Al riguardo, come indicato dalle faq pubblicate dalla Commissione Europea, ed in particolare dalla risposta 2.1.1.1., si devono inviare il numero di conto del beneficiario, ad esempio il codice Iban (International bank identification number) o il codice commerciale (Business) Identifier Code Bic del psp del beneficiario, che si basa sullo standard internazionale ISO 9362.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il file correttivo o sostitutivo va trasmesso quanto prima anche se oltre la scadenza stabilita

Non vale per l'acquirente l'impegno del donatario all'alloggio gratis vitalizio

Cassazione

I giudici hanno ritenuto di tutelare l'aggiudicatario di una procedura esecutiva

Angelo Busani

Se un donatario assume verso il donante, mediante un onere contenuto nel contratto di donazione, l'obbligazione di permettere al donante l'alloggio gratuito vitalizio nell'immobile donato, tale obbligo, anche se risultante dai registri immobiliari, non è opponibile all'acquirente dell'immobile (nella fattispecie, non è stato ritenuto opponibile all'aggiudicatario di una procedura esecutiva).

È quanto la Cassazione decide con la ordinanza 4357/2024, nella quale, in sostanza, si afferma che, nel caso descritto, non si applica la norma di cui all'articolo 1599, comma 3, del Codice civile, per la quale le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione; norma che, letta in negativo, significa che le locazioni sono opponibili all'acquirente nei limiti del novennio, se non trascritte, e per la loro intera durata ultranovennale, se risultanti da un atto trascritto.

La Cassazione ha dunque annullato la decisione impugnata (adottata in un giudizio di opposizione agli atti esecutivi) nella quale era stato ritenuto che in favore dei donanti avrebbe dovuto intendersi istituito "un diritto personale di godimento, in qualche misura assimilabile al diritto

del locatario" (come tale opponibile ai sensi dell'articolo 1599) e che nessuna rilevanza avesse il fatto che non fosse previsto il pagamento di alcun canone da parte del donante: sotto quest'ultimo profilo il tribunale aveva argomentato che l'obbligazione assunta dal donatario verso i donanti non era una "mera liberalità senza contropartite", ma trovava la "sua giustificazione economica" nel fatto di essere oggetto dell'onere apposto alla donazione.

Il giudice della legittimità ha contestato la motivazione della decisione impugnata anzitutto perché l'attribuzione ai donanti di un diritto vitalizio è in contrasto

Le locazioni, se non trascritte, sono opponibili all'acquirente nei limiti del novennio

con la durata al massimo trentennale della locazione (ai sensi dell'articolo 1573 del Codice civile).

Inoltre, e soprattutto, la Cassazione rileva che la locazione è un contratto a prestazioni corrispettive e quindi l'impegno oggetto dell'obbligazione modale come contropartita del godimento del bene si pone in contrasto con il principio per cui l'onere della donazione non può assumere «natura di corrispettivo, trasformando il titolo dell'attribuzione da gratuito in oneroso» (Cassazione 6925/2015). Si tratta, dunque, tutt'al più, di un diritto personale atipico di godimento, privo dei caratteri che gli consentono di essere opposto ai terzi aventi causa e quindi anche ai creditori procedenti e all'aggiudicatario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INTERVENTO

SINDACI DI SOCIETÀ, SANZIONI DA LIMITARE AI PREGIUDIZI GRAVI

di Marco Ventoruzzo

— Continua da pagina 31

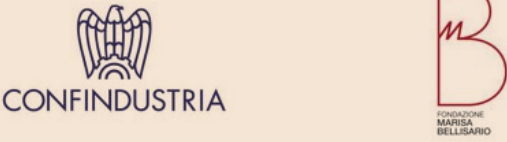
Ma anche trascurando i problemi di merito consapevoli che la sentenza potrebbe aver spiegato male i fatti, sono comunque criticabili aspetti più generali. Primo: come può il collegio sindacale intuire un interesse anche erroneamente non dichiarato da un amministratore? La disciplina si basa sul dovere dell'amministratore di informare circa la sua posizione, ma se questi tace, può essere semplicemente impossibile per l'organo di controllo conoscere le circostanze rilevanti.

Ma soprattutto, il punto cruciale: la Cassazione ribadisce che nessun filtro di materialità è applicabile, qualsivoglia irregolarità deve essere tempestivamente comunicata. È una tesi che fa a pugni col buon senso prima ancora che con il diritto, e può portare a conseguenze illogiche, ivi incluso sanzionare i sindaci per un'omessa comunicazione di irregolarità, senza però che sia sanzionato (e talvolta sanzionabile) chi l'ha commessa. L'attività di controllo del collegio sindacale è sì pervasiva, ma non fonda una responsabilità oggettiva: anche i sindaci, come ogni organo di controllo, hanno risorse scarse e devono – per essere efficaci – disporre di una qualche

discrezionalità tecnica su cosa concentrarsi, a prezzo di dover dedicare tutto il tempo a verificare ogni singola operazione e documento, incluse le minuzie più trascurabili, inondando Consob di rapporti, e magari perdendo di vista problemi maggiori. In caso contrario, paradossalmente andrebbero segnalati a Consob anche i fogli di carta finiti per errore nel cestino della plastica: anche questa è una irregolarità. Ne risulterebbe, peraltro, un discutibile impiego delle risorse del Supervisore e della magistratura. Già i latini sapevano che un sacrosanto principio del diritto, e dell'amministrazione della giustizia, è che *de minimis non curat praetor*.

Se non si riesce ad accettare questo concetto, speriamo almeno che in sede di revisione delle norme, in un periodo in cui tanto si cerca di arginare la fuga delle società dalla borsa, di semplificare le regole e concentrarsi sulle effettive esigenze di tutela degli investitori, l'articolo 149 del Tuf chiarisca, finalmente, un po' come fa il 2409 del Codice civile per la denuncia al tribunale, che rilevano irregolarità qualificate, rilevanti, gravi, in grado di causare un effettivo pregiudizio ai mercati e agli stakeholders.

Presidente Assosim
© RIPRODUZIONE RISERVATA



XXXVI EDIZIONE PREMIO MARISA BELLISARIO

Azienda Work life Balance Friendly

Per le grandi imprese

Possono candidarsi le Imprese che ritengono di possedere uno o più dei requisiti richiesti, e che non hanno già conseguito il Premio nelle precedenti edizioni

La documentazione dovrà essere inviata entro e non oltre il 25 marzo 2024



SCARICA IL BANDO CANDIDATI ORA!

IL PREMIO

Il mondo delle imprese, in un contesto dominato da incertezza e grandi cambiamenti, è sempre più consapevole che la componente femminile è una risorsa strategica per affrontare con successo la *twin transition* digital e green e la gestione delle crisi.

Le soft skills femminili, soprattutto se coniugate alle competenze STEM e digitali, possono giocare un ruolo determinante nella gestione del cambiamento, che richiede l'adozione di nuovi approcci manageriali, di nuove modalità di lavoro e di gestione delle relazioni aziendali.

Le iniziative di welfare aziendale possono rappresentare delle leve concrete per rafforzare la resilienza e il benessere del Paese, rendere agevole la conciliazione fra vita professionale e personale e cogliere appieno le opportunità di carriera.

Confindustria e la Fondazione Marisa Bellisario hanno rinnovato la partnership per premiare anche quest'anno le Imprese virtuose, assegnando loro il Premio "AZIENDA WORK LIFE BALANCE FRIENDLY". Il Bando è rivolto alle grandi imprese che si siano distinte nel campo della parità di genere e nella valorizzazione del ruolo delle donne nell'azienda e nell'economia, attuando politiche concrete e innovative.

LA PREMIAZIONE

La Commissione, presieduta da Gianni Letta e dalla Presidente della Fondazione Bellisario Lella Golfo, e composta da rappresentanti di Confindustria e da autorevoli rappresentanti del mondo dell'economia, delle istituzioni e dell'informazione, esaminerà le candidature e selezionerà la Grande Impresa "Azienda work life balance friendly". La cerimonia di Premiazione si terrà a Roma il 14 giugno e andrà in onda su Rai1.

I REQUISITI

Il Premio si rivolge a imprese pubbliche e private di grandi dimensioni, con sede in Italia, con un numero di dipendenti superiore a 250, un fatturato annuale superiore a 50 milioni di euro e un totale di bilancio annuale superiore a 43 milioni di euro, che possano vantare uno o più dei seguenti requisiti:

- attuano piani di conciliazione fra dimensione professionale e personale e politiche di organizzazione del lavoro flessibili e sostenibili;
- promuovono iniziative e progetti per la valorizzazione delle carriere femminili e dello sviluppo della leadership femminile con attenzione alle politiche salariali;
- sostengono programmi di formazione STEM, ICT e iniziative di mentorship per supportare e accompagnare nel mondo del lavoro le donne, anche in partnership con le scuole, gli ITS e le università;
- adottano iniziative e progetti che incoraggiano la cultura del lavoro "al femminile" valorizzando le diversità e promuovendo l'inclusione delle donne nell'azienda e nell'economia.